REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2309 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2017

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

— regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio ([2]),

— regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio ([3]),

— regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio ([4]) e

— regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio ([5]).

(2) I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

— regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio ([6]),

— regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ([7]),

— regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio ([8]) e

— regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ([9]).

(3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 della Commissione ([10]) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock nel 2017 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

([3]) Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

([4]) Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

([5]) Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).

([6]) Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

([7]) Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

([8]) Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26).

([9]) Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

([10]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 della Commissione, del 18 luglio 2017, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2013 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 186 del 19.7.2017, pag. 6).

(5) Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2017 tali Stati membri non dispongono di contingenti per tali stock.

(6) A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è necessario operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione 2012/C 72/07 [1], tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.

(7) Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.

(8) Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per il marlin bianco nell'Oceano Atlantico (WHM/ATLANT). In virtù del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 la detrazione è stata applicata sulla totalità del contingente di marlin bianco disponibile nel 2017, conformemente agli orientamenti stabiliti nella comunicazione 2012/C 72/07. Dal momento che il contingente di marlin bianco nell'Oceano atlantico disponibile nel 2017 non è sufficiente, la Spagna ha chiesto, con lettera del 9 agosto 2017, di imputare la detrazione residua (comprese eventuali detrazioni in sospeso da anni precedenti) sul contingente di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N (SWO/AN05N) per il 2017. È opportuno accettare tale richiesta, conformemente all'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(9) Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato di tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Con lettera del 20 luglio 2017 la Spagna ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di tre anni. Alla luce delle informazioni fornite e considerato che, a norma del paragrafo 5 della raccomandazione supplementare ICCAT 13-05 relativa al programma di ricostituzione del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale [2], la detrazione dev'essere applicata entro un termine massimo di due anni, una ripartizione della detrazione su un periodo di due anni può eccezionalmente essere accettata in alternativa.

(10) Inoltre, le autorità spagnole della pesca hanno rilevato errori nei dati trasmessi alla Commissione per il 2016 relativamente alle catture di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N. Dai dati corretti trasmessi dalla Spagna il 4 agosto 2017 risulta che il superamento del suo contingente di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N è inferiore al superamento preso in considerazione ai fini delle detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345. È quindi opportuno adeguare la detrazione da imputare sul contingente spagnolo del 2017 di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N.

(11) In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345, le autorità portoghesi della pesca hanno rilevato errori nei dati trasmessi alla Commissione per il 2016 relativamente alle catture di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N (SWO/AN05N). Sulla base dei dati corretti trasmessi dal Portogallo il 22 agosto 2017 risulta che il superamento del contingente portoghese di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N è stato inferiore rispetto al superamento preso in considerazione ai fini delle detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345. Pertanto è opportuno adeguare la detrazione da imputare sul contingente portoghese del 2017 di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N.

(12) Il 17 maggio 2017 la Lituania ha chiesto di aggiornare le sue dichiarazioni di cattura relativamente allo sgombro nelle acque dell'Unione della zona IIa, nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4 A-EN). I dati corretti trasmessi dalla Lituania nella medesima data indicano un superamento del contingente ad essa assegnato per il 2016 per lo sgombro nelle acque dell'Unione delle zona IIa, nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IVa nonché per lo stock parentale, in particolare lo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14). Di conseguenza occorre aggiungere le detrazioni corrispondenti all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345.

(13) Il 10 agosto 2017 il Regno Unito ha informato la Commissione che le dichiarazioni relative alle catture accessorie di spinarolo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/*15X14) contenevano errori. Dalle rettifiche trasmesse il 30 agosto 2017 dal Regno Unito nel sistema di comunicazione dei dati aggregati sulle catture risulta che le catture accessorie per lo spinarolo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV sono inferiori al contingente assegnato a tale Stato membro per il 2016. Di conseguenza occorre sopprimere le detrazioni corrispondenti dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345.

[1] Comunicazione della Commissione - Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27).

[2] https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2013-05-e.pdf

(14) Nell'ottobre 2017, una correzione degli algoritmi del sistema di comunicazione dei dati aggregati sulle catture ha rivelato che la Danimarca aveva superato il suo contingente di gamberello boreale nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.). È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345.

(15) A seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/127 nella definizione delle zone degli stock per consentire una dichiarazione precisa delle catture, la detrazione applicabile ai Paesi Bassi per il superamento del contingente di merluzzo carbonaro nelle zone III e IV, nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle acque delle sottodivisioni 22-32 (POK/2A34) nel 2016 dovrebbe essere applicata al contingente di merluzzo carbonaro per il 2017 nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa (POK/2C3A4).

(16) Nel 2017 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha modificato nel suo parere le zone di gestione del cicerello sulla base del valore di riferimento relativo al 2016. Pertanto, le detrazioni dovute dalla Danimarca e dal Regno Unito per il superamento del contingente di cicerello nelle acque dell'Unione della zona 1 di gestione del cicerello (SAN/234_1) nel 2016 sono imputate sui rispettivi contingenti di cicerello per il 2017 nelle acque dell'Unione della zona 1r di gestione del cicerello (SAN234_1R).

(17) Alcune detrazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 risultano inoltre superiori al contingente adattato disponibile nel 2017 e non possono essere pertanto interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.

(18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 e (UE) 2017/127 per il 2017 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

DETRAZIONI DAI CONTIGENTI DI ALTRI STOCK

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) [1]	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente (%)	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore [2]	Fattore moltiplicatore addizionale [3] [4]	Detrazione in sospeso dagli anni precedenti [5] (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni 2017 (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni già applicate nel 2016 allo stesso stock (quantitativo in chilogrammi) [6]	Quantitativo rimanente da detrarre da altri stock (in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DE	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	2 118	N. d.	2 118	/	/	/	2 118	0	2 118
Detrazione da applicare al seguente stock														
DE	ARU	34-C.	Argentina maggiore	Acque dell'Unione delle zone III e IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2 118
DK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	1 350	N. d.	1 350	/	/	/	1 350	0	1 350
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	NEP	2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1 350
DK	NOP	04-N.	Busbana norvegese	Acque norvegesi della zona IV	0	22 880	N. d.	22 880	/	/	/	22 880	/	22 880
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	NOP	2A3A4.	Busbana norvegese	IIIa; Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22 880
DK	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	0	3 920	N. d.	3 920	/	/	/	3 920	/	3 920

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	POK	2C3A4	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3 920
DK	SAN	04-N.	Cicerello	Acque norvegesi della zona IV	0	19 860	N. d.	19 860	/	/	/	19 860	/	19 860
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	SAN	234_2R	Cicerello	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (zona di gestione 2 del cicerello)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19 860
ES	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	0	13 396	N. d.	13 396	/	A	/	20 094	/	20 094
Detrazione da applicare al seguente stock														
ES	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20 094
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	9 000	27 600	306,67 %	18 600	1,0	A	/	27 900	/	27 900
Detrazione da applicare al seguente stock														
ES	RED	1N2AB	Scorfano	Acque norvegesi delle zone I e II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	27 900
ES	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	2 460	9 859	400,77 %	7 399	1,0	A	138 994	150 092	2 427	147 665
Detrazione da applicare al seguente stock														
ES	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	147 665

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
FR	POK	1/2/INT	Merluzzo carbonaro	Acque internazionali delle zone I e II	0	2 352	N. d.	2 352	/	/	/	2 352	/	2 352
Detrazione da applicare al seguente stock														
FR	POK	2C3A4	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa					/	/	/	/	/	2 352
FR	RED	51214S	Scorfani (pelagici di acque superficiali)	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV	0	29 827	N. d.	29 827	/	/	/	29 827	/	29 827
Detrazione da applicare al seguente stock														
FR	BLI	5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII					/	/	/	/	/	29 827
IE	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	0	5 969	N. d.	5 969	/	/	/	5 969	/	5 969
Detrazione da applicare al seguente stock														
IE	HER	1/2-	Aringhe	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II					/	/	/	/	/	5 969
NL	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	1 260	N. d.	1 260	/	/	/	1 260	/	1 260
Detrazione da applicare al seguente stock														
NL	COD	2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1 260

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
NL	HAD	7X7A34	Eglefino	VIIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	559	26 220	N. d.	25 661	/	/	/	25 661	/	25 661
Detrazione da applicare al seguente stock														
NL	HAD	2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25 661
PT	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	0	18 487	N. d.	18 487	/	/	/	18 487	/	18 487
Detrazione da applicare al seguente stock														
PT	RED	1N2AB	Scorfano	Acque norvegesi delle zone I e II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18 487
UK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	17 776	N. d.	17 776	/	/	/	17 776	/	17 776
Detrazione da applicare al seguente stock														
UK	PLE	2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	17 776

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2015 al 2016 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 *bis* del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16) e all'articolo 18 *bis* del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2014, 2015 e 2016. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2016 in conformità al regolamento (UE) 2016/2226, modificato dal regolamento (UE) 2017/162, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6) Quantitativi che potrebbero essere detratti dallo stesso stock grazie allo scambio di possibilità di pesca concluso a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

ALLEGATO II

«*ALLEGATO*

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) [1]	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore [2]	Fattore moltiplicatore addizionale [3] [4]	Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti [5] (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi) [6]	Detrazioni già applicate nel 2017 (quantitativo in chilogrammi) [7]	Da detrarre nel 2018 e negli anni successivi (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BE	SOL	7FG.	Sogliola	VIIf e VIIg	487 000	549 565	563 401	102,52 %	13 836	/	/	/	13 836	13 836	/
BE	SOL	8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	42 000	281 638	287 659	102,14 %	6 021	/	C [8]	/	6 021	6 021	/
BE	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIId	87 000	86 919	91 566	105,35 %	4 647	/	/	/	4 647	4 647	/
BE	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/Rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	329 000	481 000	514 275	106,92 %	33 275 [9]	/	/	/	33 275	33 275	/
DE	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	2 118	N. d.	2 118	/	/	/	2 118	2 118	/
DE	MAC	2CX14-	Sgombri	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	22 751 000	21 211 759	22 211 517	104,71 %	999 758	/	/	/	999 758	999 758	/
DK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	1 350	N. d.	1 350	/	/	/	1 350	1 350	/
DK	HER	1/2-	Aringhe	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	7 069 000	10 331 363	10 384 320	100,51 %	52 957	/	/	/	52 957	52 957	/
DK	JAX	4BC7D	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId	5 519 000	264 664	265 760	100,42 %	1 096	/	/	/	1 096	1 096	/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
DK	MAC	2A34.	Sgombri	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	19 461 000	13 354 035	14 677 440	109,91 %	1 323 405	/	/	/	1 323 405	1 323 405	/
DK	MAC	2A4 A-N	Sgombri	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa	14 043 000	14 886 020	16 351 930	109,85 %	1 465 910	/	/	/	1 465 910	1 465 910	/
DK	NOP	04-N.	Busbana norvegese	Acque norvegesi della zona IV	0	0	22 880	N. d.	22 880	/	/	/	22 880	22 880	/
DK	OTH	*2AC4C	Altre specie	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	6 018 300	3 994 920	4 508 050	112,84 %	513 130	1,2	/	/	615 756	615 756	/
DK	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	3 920	N. d.	3 920	/	/	/	3 920	3 920	/
DK	PRA	N1GRN.	Gamberello boreale	Acque groenlandesi della zona NAFO 1	1 300 000	2 700 000	2 727 690	101,03 %	27 690	/	/	/	27 690	27 690	/
DK	SAN	04-N.	Cicerello	Acque norvegesi della zona IV	0	0	19 860	N. d.	19 860	/	/	/	19 860	19 860	/
DK	SAN	234_1 [11]	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello	12 263 000	12 517 900	12 525 750	100,06 %	7 850	/	/	/	7 850	7 850	/
ES	ALB	AN05N	Alalunga del nord	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	14 917 370	14 754 370	16 645 498	112,82 %	1 891 128	1,2	/	/	2 269 354	1 134 677 [12]	1 134 677 [12]
ES	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	67 000	86 159	79 185	91,90 %	– 6 974	/	/	817	0	0	/
ES	BSF	8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	12 000	24 004	16 419	68,41 %	– 7 585	/	/	2 703	0	0	/
ES	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	0	0	13 396	N. d.	13 396	/	A	/	20 094	20 094	/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ES	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	I e IIb	13 192 000	9 730 876	9 731 972	100,01 %	1 096	/	/	/	1 096	1 096	/
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	9 000	27 600	306,67 %	18 600	1,0	A	/	27 900	27 900	/
ES	GHL	N3LMNO	Ippoglosso nero	NAFO 3 LMNO	4 067 000	4 070 000	4 072 999	100,07 %	2 999	/	C ([8])	/	2 999	2 999	/
ES	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	876 000	459 287	469 586	102,24 %	10 299	/	/	/	10 299	10 299	/
ES	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 057 000	925 232	956 878	103,42 %	31 646	/	A	131 767	179 236	179 236	/
ES	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	2 460	2 460	9 859	400,77 %	7 399	1,0	A	138 994	150 092	150 092 ([13])	/
FR	LIN	04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	162 000	262 351	304 077	115,91 %	41 726	1,0	/	/	41 726	41 726	/
FR	POK	1/2/INT	Merluzzo carbonaro	Acque internazionali delle zone I e II	0	0	2 352	N. d.	2 352	/	/	/	2 352	2 352	/
FR	RED	51214S	Scorfani (pelagici di acque superficiali)	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV	0	0	29 827	N. d.	29 827	/	/	/	29 827	29 827	/
FR	SBR	678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	6 000	28 817	31 334	108,72 %	2 517	/	/	/	2 517	2 517	/
FR	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIId	663 000	630 718	699 850	110,96 %	69 132	1,0	A	/	103 698	103 698	/
FR	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	3 255 000	3 641 000	39 254	101,08 %	39 254	/	/	/	39 254	39 254	/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
FR	WHG	08.	Merlano	VIII	1 524 000	2 406 000	2 441 333	101,47 %	35 333	/	/	/	35 333	35 333	/
IE	PLE	7FG.	Passera di mare	VIIf e VIIg	200 000	66 332	67 431	101,66 %	1 099	/	/	/	1 099	1 099	/
IE	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	5 969	N. d.	5 969	/	/	/	5 969	5 969	/
IE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	1 048 000	949 860	980 960	103,27 %	31 056	/	A [8]	/	31 056	31 056	/
LT	MAC	*4 A-EN	Sgombri	acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa	0	900 000	901 557	100,17 %	1 557	/	/	/	1 557	1 557	/
LT	MAC	2CX14-	Sgombri	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	140 000	2 027 000	2 039 332	100,61 %	12 332	/	/	/	12 332	12 332	/
NL	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	1 260	N. d.	1 260	/	/	/	1 260	1 260	/
NL	HAD	7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	/	559	26 220	N. d.	25 661	/	/	/	25 661	25 661	/
NL	HER	*25B-F	Aringhe	II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer)	736 000	477 184	476 491	99,86 %	– 693	/	/	23 551	22 858	22 858	/
NL	OTH	*2 A-14	Catture accessorie connesse ai suri/sugarelli (pesce tamburo, merlano e sgombro)	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	1 663 800	1 777 300	2 032 689	114,37 %	255 389	1,2	/	/	306 467	306 467	/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
NL	POK	2A34. ([14])	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	68 000	110 846	110 889	100,04 %	43 ([10])	/	/	1 057	1 057	1 057	/
NL	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/Rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 493 000	2 551 261	2 737 636	107,31 %	186 375	/	/	/	186 375	186 375	/
PT	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	49 550	49 550	50 611	102,14 %	1 061	/	/	/	1 061	1 061	/
PT	GHL	1N2AB	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	18 487	N. d.	18 487	/	/	/	18 487	18 487	/
PT	MAC	8C3411	Sgombri	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	6 971 000	6 313 658	6 823 967	108,08 %	510 309	/	/	/	510 309	510 309	/
PT	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 051 000	1 051 000	1 068 676	101,68 %	17 676	/	/	/	17 676	17 676	/
PT	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	1 161 950	1 541 950	1 560 248	101,19 %	18 298	/	/	/	18 298	18 298	/
UK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	17 776	N. d.	17 776	/	/	/	17 776	17 776	/
UK	HER	4AB.	Aringhe	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N	70 348 000	70 710 390	73 419 998	103,83 %	2 709 608	/	/		2 709 608	2 709 608	/
UK	MAC	2CX14-	Sgombri	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	208 557 000	195 937 403	209 143 232	106,74 %	13 205 829	/	A ([8])	/	13 205 829	13 205 829	/
UK	SAN	234_1 ([11])	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello	268 000	0	0	N. d.	0	/	/	1 466 168	1 466 168	1 466 168	/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
UK	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	2 076 000	2 006 000	2 008 431	100,12 %	2 431	/	/	/	2 431	2 431	/
UK	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/Rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	693 000	522 000	544 680	104,34 %	22 680	/	/	/	22 680	22 680	/

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2015 al 2016 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 *bis* del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16), all'articolo 18 *bis* del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4) La lettera "A" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2014, 2015 e 2016. La lettera "C" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2016 in conformità al regolamento (UE) 2016/2226, modificato dal regolamento (UE) 2017/162, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6) Detrazioni da effettuare nel 2017

(7) Detrazioni da effettuare nel 2017 che potrebbero essere effettivamente applicate, tenuto conto del contingente disponibile il giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

(8) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(9) Su richiesta del Belgio, si autorizzano sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

(10) Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

(11) Da detrarre da (SAN/234_1R) (zona di gestione 1r del cicerello).

(12) Su richiesta della Spagna, la detrazione di 2 269 354 chilogrammi in scadenza nel 2017 viene equamente ripartita su un arco di due anni (2017 e 2018).

(13) Di cui 2 427 chilogrammi sono detratti dal contingente WHM/ATLANT per il 2017 e 147 665 chilogrammi sono detratti dal contingente SWO/AN05N per il 2017.

(14) Da detrarre da POK/2C3A4.